

**REGOLAMENTO (CE) N. 812/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 aprile 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(3)</sup>, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive.
- (2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Dette regole sono basate su un parere scientifico. Tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999.
- (3) La Comunità è membro dell'ICCAT. È pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso.
- (4) I regolamenti (CE) n. 1626/94 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 850/98 del Consiglio <sup>(5)</sup> stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Indiano. Il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo. I precitati regolamenti dovrebbero quindi essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

- dal 1° al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;
- dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 75 del 15.3.2000, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7).

<sup>(5)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).